



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 7 aprile 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Salerno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 30/2022 - Richiesta parere in merito alle esperienze che consentono inserimento nell'Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi di impresa ex art. 3 d.l. n. 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021 - Amministratore Giudiziario e Professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa.

L'Ordine di Salerno, dopo ampia ricognizione dei contenuti dell'art. 41 CAM, chiede se le figure di Amministratore Giudiziario e quella del Professionista chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa possano rappresentare esperienze in grado di consentire l'iscrizione nell'elenco esperti della composizione negoziata della crisi di impresa ex art. 3 d.l. n. 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.147 del 21 ottobre 2021.

Su tali tematiche è intervenuto il Ministero della Giustizia in risposta all'INAG del 24 febbraio 2022 che questo Consiglio Nazionale ha provveduto a diffondere agli Ordini territoriali con informativa 30-2022 e che si intende richiamare.

Con riferimento all'incarico svolto come amministratore giudiziario, il Ministero evidenzia come: "se è vero che, come ricordato dall'Istituto istante, l'amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, deve presentare una relazione contenente "b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività ...", è pur vero che egli non ha la funzione specifica di assistere l'imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell'impresa in crisi, bensì

quella di gestire l'impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da un eventuale stato di crisi o insolvenza, sostituendo - entro dati limiti - l'imprenditore".

Secondo il Ministero, poi, l'art. 41, comma 2, CAM chiarisce che *"l'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda ..." ; "può affittare l'azienda o un ramo di azienda" (commi 2-bis e 2-ter); "nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, ... esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede ... a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro" (comma 6).*

Conclude il Ministero spiegando come sia di tutta evidenza la diversità delle funzioni demandate, da un lato, all'esperto indipendente e, dall'altro, all'amministratore giudiziario scelto tra gli esperti in gestione aziendale.

Peraltro, sempre secondo il Ministero, non va tralasciata la circostanza in base alla quale comprendere tra le esperienze professionali da valutare ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti quella di amministratore giudiziario ex 41 CAM comporterebbe la necessità di investire la commissione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 118/2021, incaricata della nomina dell'esperto indipendente, del compito di valutare caso per caso quale sia stato l'esito della gestione demandata all'amministratore giudiziario e se, in particolare, egli abbia o meno risanato l'impresa in crisi a lui eventualmente affidata. Considerato quanto sopra, si ritiene che anche le esperienze di attestatore debbano aver riguardato incarichi svolti nel settore concorsuale e finalizzati, per espressa previsione normativa, al risanamento e alla ristrutturazione delle imprese in crisi.

Al quesito posto, pertanto, non può fornirsi risposta positiva.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

